

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

**Deliberato dal Consiglio Federale
Roma, 23 aprile 2006 – Delib. 53/2006**

Roma, maggio 2006

REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DELLA FITET

TITOLO I – Principi contabili e gestionali di riferimento	
ART. 1 – Oggetto	pag. 3
ART. 2 – Principi guida	pag. 3
TITOLO II – Preventivo economico e gestione delle risorse	
ART. 3 – Principi generali	pag. 3
ART. 4 – Formazione del preventivo economico	pag. 5
ART. 5 – Accantonamenti per rischi ed oneri	pag. 5
ART. 6 – Variazioni e storni ai programmi o stanziamenti di bilancio	pag. 6
ART. 7 – Programmazione	pag. 6
ART. 8 – Direttive d'attuazione dei piani economici	pag. 7
ART. 9 – Bilancio semestrale	pag. 8
TITOLO III – Gestione amministrativa e di cassa	
ART. 10 – Liquidazione della spesa	pag. 8
ART. 11 – Estinzione dei titoli di pagamento	pag. 8
ART. 12 – Servizio di cassa	pag. 9
ART. 13 – Altre rilevazioni contabili	pag. 9
TITOLO IV – Criteri di valutazione e bilancio d'esercizio	
ART. 14 – Criteri di valutazione delle immobilizzazioni	pag. 9
ART. 15 – Ratei e risconti	pag.10
ART. 16 – Iscrizione di crediti e debiti	pag.10
ART. 17 – Principi generali	pag.11
ART. 18 – Deliberazione del bilancio d'esercizio	pag.11
TITOLO V - Gestione Patrimoniale - classificazione ed inventariazione dei beni	
ART. 19 – Immobilizzazioni materiali ed immateriali	pag. 14
ART. 20 – Inventario dei beni immobili	pag. 14
ART. 21 – Classificazione dei beni mobili	pag. 14
ART. 22 – Inventario dei beni mobili	pag. 14
ART. 23 – Carico e scarico dei beni mobili	pag. 15
TITOLO VI- Organizzazione territoriale	
ART. 24 – Principi generali	pag.15
ART. 25 – Mezzi finanziari	pag.16
ART. 26 – Bilancio di previsione economica e finanziaria	pag.17
ART. 27 – Situazione contabile e bilancio d'esercizio	pag.17

TITOLO VII - Scritture contabili

ART. 28 – Scritture contabili	pag.18
ART. 29 – Contabilita' per le attivita' commerciali	pag.19
ART. 30 – Sistemi di elaborazione automatica dei dati	pag.19

TITOLO VIII - Attivita' negoziale

ART. 31 – Norme generali	pag.19
ART. 32 – Deliberazioni in materia contrattuale	pag.20
ART. 33 – Svolgimento ed aggiudicazione delle trattative private	pag.20
ART. 34 – Contratti di sponsorizzazione e pubblicita`	pag.20

TITOLO IX - Controllo sulla gestione

ART. 35 – Compiti del collegio dei revisori dei conti	pag.21
ART. 36 – Controllo di gestione	pag.22

TITOLO VII – Entrata in vigore e norme finali e transitorie

Art. 37 – Norme finali e transitorie	pag.22
Art. 38 – Entrata in vigore	pag.22

REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' FITET

TITOLO I PRINCIPI CONTABILI E GESTIONALI DI RIFERIMENTO

ART.1 OGGETTO

1.1 Il presente regolamento disciplina la struttura del bilancio federale, individua i criteri di redazione delle scritture contabili e delle relative procedure, e indica i principi guida per la gestione economico patrimoniale e finanziaria della Federazione.

ART.2 PRINCIPI GUIDA

2.1 L'attività amministrativa e gestionale della Federazione è attuata in ottemperanza del proprio Statuto, dei principi e criteri amministrativi e contabili approvati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

2.2 La gestione amministrativa della Federazione è approntata ed ispirata ai seguenti principi contabili di riferimento:

- modello contabile economico-patrimoniale coerente con la disciplina civilistica, per quanto applicabile;
- alla dottrina in materia contabile per le aziende non profit;
- all'equilibrio e competenza economica;
- alla prudenza e veridicità.

TITOLO II PREVENTIVO ECONOMICO E GESTIONE RISORSE

ART. 3 PRINCIPI GENERALI

3.1 La gestione amministrativa della Federazione è attuata in base al preventivo economico deliberato dal Consiglio Federale contestualmente al piano programmatico annuale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Federale.

3.2 Il preventivo economico deve essere deliberato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre dell'anno precedente e tempestivamente trasmesso al C.O.N.I. per la relativa approvazione da parte della Giunta Nazionale.

3.3 Il preventivo economico è il documento di programmazione della gestione economico-finanziaria dell'esercizio. Viene redatto secondo il principio della competenza e in pareggio economico; i ricavi sono classificati per fonti di provenienza e tipologia e i costi sono classificati per programmi, per progetti e destinazioni di spesa.

3.4 Lo schema del preventivo economico è quello approvato dal C.O.N.I. per le Federazioni Sportive Nazionali.

3.5 Fanno parte integrante del Preventivo Economico federale la Relazione del Presidente e quella del Collegio dei Revisori dei Conti.

3.6 Il perseguimento dell'equilibrio economico è presupposto fondamentale per garantire nel tempo la continuità aziendale e la soddisfazione dei fini istituzionali della Federazione. Sono ammissibili situazioni di bilanci d'esercizio in perdita, solo a condizione che non si tratti di una condizione strutturale e che venga salvaguardato l'equilibrio economico di medio – lungo periodo. In tali circostanze, comunque, la perdita dell'esercizio non deve eccedere il limite del fondo di dotazione, presunto alla data della presentazione del bilancio di previsione. Nel caso la perdita presunta comportasse che il valore del patrimonio netto, risultasse inferiore al fondo di dotazione, è obbligatorio effettuare una variazione al preventivo economico.

3.7 Il fondo di dotazione rappresenta l'equilibrio tra il volume degli investimenti e le dimensioni della Federazione, ed il suo valore non può essere inferiore alle immobilizzazioni materiali ed immateriali nette e di quelle finanziarie.

3.8 Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività patrimoniali ed indica l'ammontare dei mezzi propri della Federazione.

3.9 Alla realizzazione dei programmi si provvede con le risorse economiche proprie e con i contributi assegnati dal CONI. I ricavi ed i costi previsti nel preventivo economico sono esposti contabilmente con l'utilizzo delle voci del piano dei conti approvato del C.O.N.I. per le Federazioni Sportive Nazionali .

3.10 Le risorse disponibili sono utilizzate nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità. I contributi erogati dal CONI sono finalizzati conformemente a quanto previsto nella deliberazione di finanziamento.

3.11 L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

3.12 Il ricorso all'indebitamento deve essere coerente con un piano di ammortamento compatibile con le disponibilità finanziarie certe. L'accensione di mutui o prestiti pluriennali dovrà essere preventivamente comunicata, per l'approvazione, al CONI.

3.13 Il bilancio d'esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa che deve contenere anche la situazione consuntiva di tesoreria. Il conto economico, redatto secondo uno schema a struttura scalare, contiene i ricavi classificati per fonti di provenienza e tipologia e i costi classificati per destinazione.

3.14 Le attività e le passività dello stato patrimoniale sono iscritte con i criteri di valutazione stabiliti dal Codice civile per le società di capitali.

3.15 Sono vietate le compensazioni di partite.

3.16 Il bilancio è unico.

3.17 Il Consiglio Federale, inoltre, su proposta del presidente, approva, ad inizio di ogni quadriennio olimpico, un documento di previsione pluriennale articolato in una parte descrittiva ed una parte contabile economico-finanziaria.

ART. 4 FORMAZIONE DEL PREVENTIVO ECONOMICO

4.1 Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti che possono ricomprendere più progetti.

4.2 Il preventivo deve risultare in equilibrio, che può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo di riserve o utili riportati a nuovo al netto dei fondi destinati a particolari finalità, a condizione che sia ottemperato quanto previsto nel quarto comma del precedente art.3.

4.3 Il preventivo economico è predisposto sulla base degli schemi approvati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed è composto da:

- Preventivo economico analitico dell'attività centrale.
- Preventivo economico analitico e relativo quadro riepilogativo, della Organizzazione Territoriale federale.
- Quadro riepilogativo del preventivo economico, nel quale sono riassunti i risultati presunti complessivi dell'attività centrale e territoriale.
- Piano investimenti e dismissioni.
- Piano flussi di tesoreria.

4.4 Il preventivo economico è accompagnato da:

- Relazione Programmatica del Presidente federale che contiene gli obiettivi, la pianificazione delle attività ed i criteri in base ai quali sono stati quantificati i ricavi ed i costi presunti d'esercizio. Nella relazione vengono inoltre indicati i motivi degli scostamenti rispetto alle previsioni relative all'esercizio in corso, le cause della formazione dell'eventuale perdita d'esercizio presunta. Devono, inoltre, essere riportati i costi per il funzionamento centrale e periferico della Federazione, gli obiettivi per l'attività sportiva agonistica e per la preparazione olimpica, la previsione di copertura economica a valere sulle risorse direttamente prodotte e sul finanziamento del CONI.
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con relativo parere.

4.5 Il preventivo economico si conclude con un quadro riepilogativo, nel quale sono riassunti i risultati presunti.

4.6 Nelle more dell'approvazione del preventivo economico da parte del CONI, il Consiglio Federale può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi.

4.7 Nel caso in cui non sia intervenuta, con l'inizio dell'esercizio, l'approvazione del preventivo economico da parte del Consiglio Federale o del C.O.N.I., la Federazione opera in esercizio provvisorio. Durante l'esercizio provvisorio è garantita l'attività sportiva e di funzionamento ordinario.

ART. 5 ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI

5.1 Nel preventivo economico devono essere inseriti accantonamenti per rischi ed oneri. Tali accantonamenti si riferiscono a costi a fronte di liti, arbitraggi e risarcimenti, cause legali in corso e rappresentano appostamenti per passività la cui esistenza è solo probabile (passività potenziali o fondi rischi) e vanno rilevati in bilancio quando sussistono le seguenti condizioni:

- la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività;
- la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.

5.2 Sugli accantonamenti non possono essere assunti impegni, né emessi ordini di pagamento, se non vengono utilizzati prima i fondi già iscritti nel passivo patrimoniale chiuso al 31 dicembre dell'esercizio precedente. E' obbligatorio il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione.

ART. 6

VARIAZIONI E STORNI AI PROGRAMMI O STANZIAMENTI DI BILANCIO

6.1 Le variazioni al preventivo economico - programmi e/o stanziamenti - possono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno. I relativi provvedimenti si concludono con un quadro sintetico delle variazioni disposte.

6.2 Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura economica.

6.3 Le variazioni del preventivo economico, unitamente alla relazione contenente il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, sono deliberate dal Consiglio Federale se trattasi di variazioni ai programmi esposti nella relazione programmatica o, su espressa delega dello stesso, dal Consiglio di Presidenza.

6.4 Le modifiche ai programmi e/o agli stanziamenti di bilancio sono soggetti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI nei seguenti casi:

- a) variazioni nell'utilizzo dei contributi CONI tra costi per l'attività sportiva e costi per il funzionamento;
- b) variazioni per effetto dell'assegnazione di contributi integrativi da parte del CONI;
- c) variazione nell'utilizzo di contributi del CONI finalizzati alla realizzazione di specifici programmi di attività;
- d) rifinanziamento di programmi di attività e di spesa in relazione alle risultanze economico- patrimoniali dell'esercizio precedente, ovvero a seguito di maggiori ricavi rispetto al previsto;
- e) variazioni dei flussi di tesoreria e dei costi per l'accensione di mutui o di prestiti pluriennali;
- f) variazioni al piano degli investimenti e dismissioni;
- g) modifiche dei programmi di gestione di beni immobili di proprietà.

6.5 Il Segretario Generale, può autorizzare storni da una voce di spesa all'altra all'interno dello stesso progetto.

6.6 Tutte le variazioni e gli storni che incidono sul preventivo economico sono trasmesse al CONI.

ART. 7 PROGRAMMAZIONE

7.1 Il Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, approva la previsione di programma e lo schema preventivo economico, i piani economici e finanziari dei progetti contenenti i relativi costi. Il Segretario Generale assicura l'attuazione amministrativa delle delibere assunte dagli Organi Federali e garantisce altresì l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalità, della tempestività e dell'economicità della gestione amministrativa federale, alle direttive generali impartite in materia e, per quanto di competenza, dai competenti organi e uffici del C.O.N.I.

7.2 Sulla base degli obiettivi il Consiglio Federale approva i programmi di attività contenenti gli oneri presunti di spesa, riferiti alla gestione federale ed al funzionamento ed organizzazione degli uffici federali. Il Consiglio Federale, così come previsto dal successivo art. 8 comma 6), delega il Segretario Generale ad assumere, con autonomi poteri di spesa e tramite determinazione, spese relative alla gestione dei programmi di attività concernenti il funzionamento e l'organizzazione degli uffici federali.

ART. 8 DIRETTIVE DI ATTUAZIONE DEI PIANI ECONOMICI

8.1 Gli atti che generano costi sono deliberati dagli Organi Federali competenti nei limiti delle risorse assegnate per la realizzazione dei progetti nell'ambito dei programmi approvati con la relazione programmatica e sulla base di contratti, lettere d'impegno e atti che determinano la volontà della Federazione di effettuare la spesa.

8.2 Formano costi di competenza economica dell'esercizio le somme dovute dalla Federazione a creditori determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido nonché le somme destinate a specifiche finalità in conformità a deliberazioni approvate, quando richiesto dall'amministrazione di vigilanza, sempre che la relativa obbligazione sia di competenza dell'esercizio.

8.3 Nel caso di obbligazioni che generano costi e ricavi, nonché operazioni finanziarie e patrimoniali a carico o beneficio dei successivi esercizi, assunte dagli Organi Federali, a prescindere dal loro effettivo pagamento o incasso, dovranno essere tempestivamente riportate nelle scritture contabili della Federazione.

8.4 Con l'approvazione del Preventivo Economico e delle relative variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sulle relative voci di costo, per le spese inerenti a:

- oneri derivanti da disposizioni di legge e da contratti;
- interessi per rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti;
- interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
- impegni per eventuale personale dipendente.

8.5 Gli impegni vanno limitati all'esercizio economico in corso, ad eccezione di quelli relativi a:

- a) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere costi a carico degli esercizi successivi;

- b) affitti ed altri costi continuativi e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi, quando ciò rientri nelle consuetudini o quando la Federazione ne riconosca la necessità o la convenienza;

8.6 Il Consiglio Federale può delegare il Presidente e il Segretario Generale ad assumere impegni di spesa, previa fissazione delle materie oggetto di delega e dei relativi limiti di somma.

8.7 Le delibere di approvazione di costi pluriennali straordinari devono essere trasmesse al CONI per la relativa approvazione.

8.8 Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio economico, nessun costo o ricavo può essere assunto a carico del predetto esercizio. Nel caso si rilevassero costi o ricavi relativi ad esercizi precedenti, gli stessi dovranno essere contabilizzati tra gli "oneri o proventi straordinari" dell'esercizio economico in corso.

8.9 Gli atti d'impegno che non siano ritenuti regolari ai sensi del presente regolamento sono rimessi dal responsabile dell'ufficio amministrazione, accompagnati da apposita relazione, al Segretario Generale. Il Segretario Generale, con motivata determina può ordinare che l'atto abbia corso. Dell'ordine è data notizia al Collegio dei Revisori dei Conti. L'ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo programma di bilancio, o che sia da imputare ad un programma diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai debiti anziché alla competenza o viceversa.

8.10 Le delibere di urgenza concernenti le spese da assumersi da parte del Presidente nelle materie riservate alla competenza del Consiglio Federale sono consentite nei casi di assoluta necessità, se non sia possibile la convocazione dell'organo stesso e se la intempestiva adozione dei provvedimenti possa arrecare pregiudizio alla federazione. Le deliberazioni d'urgenza del Presidente devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio federale nella prima riunione utile.

ART. 9 SITUAZIONE CONTABILE SEMESTRALE

9.1 Il Segretario Generale, entro il 15 settembre presenta al Consiglio Federale ed al Collegio dei Revisori dei Conti una situazione contabile semestrale (al 30 giugno) sullo stato di avanzamento delle attività in relazione al preventivo economico; una relazione contenente un'analisi degli scostamenti verificatisi, con particolare riferimento all'emersione di eventuali situazioni di criticità; eventuali informazioni ritenute rilevanti ai fini della determinazione del risultato economico di fine anno.

TITOLO III GESTIONE AMMINISTRATIVA E DI CASSA

Art. 10 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

10.1 La liquidazione della spesa è carico del responsabile contabile dell'ufficio Amministrativo federale e consiste nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del

soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno, nonché della verifica della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

10.2 I lavori e le forniture potranno essere soggetti a collaudo o a verifica di regolare esecuzione anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite in contratto.

10.3 Il collaudo non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.

Art. 11 ESTINZIONE DEI TITOLI DI PAGAMENTO

11.1 L'Ufficio Amministrazione, previa verifica della regolarità della fornitura e della legittimità contabile e fiscale della documentazione, provvede all'emissione del titolo di pagamento.

11.2 Gli ordini di pagamento, numerati in modo progressivo, contengono i seguenti dati:

- esercizio economico di riferimento;
- estremi dell'atto dal quale deriva l'autorizzazione alla spesa;
- codici degli obiettivi, programmi e voci di costo;
- dati anagrafici o denominazione, residenza o sede, nonché codice fiscale o partita iva del beneficiario;
- importo in cifre e lettere;
- causale del pagamento – descrizione;
- modalità di estinzione del pagamento;
- data di emissione.

11.3 L'estinzione dei titoli di pagamento si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante commutazione negli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancari e postali, secondo la scelta operata dal creditore e con spese a suo carico.

11.4 Il Consiglio Federale autorizza il Segretario Generale ad utilizzare mezzi di pagamento elettronici. La delibera di autorizzazione ne fissa i limiti.

11.5 La Federazione concorda con l'Istituto di credito incaricato le modalità e le condizioni per ottenere, a richiesta, la dichiarazione di accreditamento o di commutazione che sostituisce la quietanza del creditore.

ART. 12 SERVIZIO DI CASSA

12.1 Il Consiglio federale oppure, su espressa delega, il Consiglio di Presidenza, delibera in relazione a motivate esigenze, l'apertura di conti correnti di corrispondenza con uno o più Istituti di credito, su base convenzionale. Il Consiglio federale, su proposta del Segretario Generale, determina i poteri di firma su detti conti. Analogamente può deliberare l'apertura di conti correnti postali e l'utilizzo di servizi di bancoposta.

12.2 E' altresì istituito il servizio di cassa interno, il cui incarico è conferito dal Segretario Generale di norma al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo federale.

La gestione di detto servizio è regolamentata con apposita disposizione del Segretario Generale, su conforme parere del Collegio dei revisori dei Conti.

All'inizio di ciascun esercizio il cassiere è dotato di un fondo non superiore ad €15.000,00, reintegrabile durante l'esercizio previa rendicontazione delle somme spese.

ART. 13 ALTRE RILEVAZIONI CONTABILI

13.1 L'Ufficio Amministrativo federale deve altresì provvedere con diligenza e tempestività :

- alla contabilizzazione dei ricavi dell'esercizio determinando, previo accertamento dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto ad iscriverli, l'esatto importo dovuto alla Federazione, il soggetto debitore, l'imputazione al relativo conto ed alla corrispondente voce del preventivo economico;
- alla contabilizzazione delle somme incassate;
- alla contabilizzazione di obbligazioni che generano costi e ricavi, nonché operazioni finanziarie e patrimoniali a carico o beneficio dei successivi esercizi, assunte dagli Organi Federali, a prescindere dal loro effettivo pagamento;
- a tutti i fatti gestionali portati a loro conoscenza, che possano incidere sul risultato economico dell'esercizio ovvero siano rilevanti o modificativi delle voci dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale della Federazione;
- alla conciliazione delle scritture contabili rispetto ai conti correnti bancari o postali ed alla cassa;
- alla contabilizzazione e al controllo della rendicontazione dei funzionari delegati alle spese con particolare riguardo alla Organizzazione Periferica Federale così come disciplinato nel successivo art .25.

TITOLO IV CRITERI DI VALUTAZIONE E BILANCIO D'ESERCIZIO

ART. 14 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

14.1 Gli immobili, i mobili, gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono iscritti nella situazione patrimoniale al costo di acquisto eventualmente rivalutato secondo le disposizioni di legge, al netto di relativi ammortamenti.

14.2 Le immobilizzazioni immateriali sono valutate sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

14.3 Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate mediante la determinazione dell'ammortamento calcolato in base alle aliquote stabilite dalle vigenti disposizioni.

14.4 Le immobilizzazioni immateriali vengono ridotte in ciascun esercizio di una quota annua di ammortamento conformemente al periodo di presumibile utilizzo del bene.

14.5 Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che alla data di chiusura dell'esercizio si ritenessero durevoli, mentre i titoli a prezzo di realizzo.

ART. 15 RATEI E RISCOINTI

15.1 I ratei e i risconti si riferiscono a fatti economici di competenza di due o più esercizi.

15.2 Nella voce ratei attivi deve essere iscritta la quota parte dei ricavi di competenza economica dell'esercizio e, in quella risconti attivi la quota parte dei costi la cui competenza economica è dei successivi esercizi, rispettivamente per obbligazioni a beneficio o a carico della Federazione rilevati nell'esercizio.

15.3 Nella voce ratei passivi deve essere iscritta la quota parte dei costi di competenza economica dell'esercizio e, in quella risconti passivi la quota parte dei ricavi la cui competenza economica è dei successivi esercizi, rispettivamente per obbligazioni a beneficio o a carico della Federazione rilevati nell'esercizio.

ART. 16 ISCRIZIONE DI CREDITI E DEBITI

16.1 I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinate somme da clienti e da altri; in particolare:

- i crediti originati da ricavi per operazioni di gestione caratteristica a breve termine sono iscrivibili in bilancio se sono maturati i relativi ricavi; detti ricavi devono essere riconosciuti in base al principio della competenza economica al passaggio del titolo di proprietà in caso di scambio di beni e all'effettuazione della prestazione in caso di erogazione di servizi;
- i crediti sorti per ragioni differenti dai ricavi, sono iscrivibili in bilancio se sussiste « titolo » al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso la Federazione. L'esistenza e le caratteristiche del « titolo » si basano su criteri giuridici.

16.2 I debiti rappresentano obbligazioni a pagare somme determinate a scadenze prestabilite. Tali obbligazioni derivano di solito dall'acquisto di prodotti, merci e servizi. I debiti includono anche gli importi che devono essere pagati al personale, per imposte, per royalties, per l'acquisizione di finanziamenti ed altri.

16.3 I debiti originati da acquisizioni di beni vanno iscritti nello stato patrimoniale quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. Per i beni acquistati detto trasferimento si realizza con il passaggio del titolo di proprietà e, in particolare, alla data di ricevimento del bene, ovvero alla data di spedizione nel caso in cui i termini siano consegna franco stabilimento o magazzino fornitore.

16.4 I debiti relativi a servizi vanno rilevati in bilancio quando i servizi sono stati resi, cioè la prestazione è stata effettuata.

16.5 Le somme pagate ai fornitori di beni e servizi prima del verificarsi delle condizioni sopraesposte vanno rilevate tra i crediti come anticipi a fornitori.

16.6 I debiti sorti per operazioni di finanziamento o per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi, vanno rilevati in bilancio quando esiste l'obbligazione della Federazione verso la controparte; in particolare:

- i mutui vanno rilevati se si è verificata l'erogazione dei fondi;
- i prestiti obbligazionari vanno rilevati nei limiti in cui sono stati sottoscritti;
- gli stipendi e le ritenute, i contributi sociali, ecc. vanno rilevati secondo la loro competenza temporale;
- le provvigioni e le royalties su vendite vanno rilevate contestualmente al maturare dei relativi ricavi.

16.7 Non è ammessa l'iscrizione di crediti e debiti che non siano riferiti a obbligazioni esistenti.

16.8 I crediti possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare o vi siano stati già pignoramenti con esito negativo.

16.9 La cancellazione dei crediti e debiti deve formare oggetto di apposita motivata deliberazione del Consiglio federale.

ART. 17 PRINCIPI GENERALI

17.1 Nella iscrizione a bilancio delle attività, passività, costi e ricavi devono essere osservati i principi stabiliti dall'art.2423/bis del Codice Civile.

ART. 18 DELIBERAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

18.1 Il bilancio d'esercizio è predisposto sulla base degli schemi approvati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed è composto da:

- conto economico che presenta una struttura speculare a quella del preventivo economico, evidenziando i componenti positivi e negativi della gestione, secondo criteri di competenza economica;
- stato patrimoniale, che riporta la consistenza delle attività e delle passività della Federazione e presenta una struttura ispirata allo schema previsto dall'art. 2424 del codice civile;
- nota integrativa, che rappresenta il documento illustrativo di natura tecnico - contabile sull'andamento della gestione della Federazione, sui fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e su ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili; in particolare, la nota integrativa si articola in quattro parti:
 - criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio d'esercizio;
 - analisi delle voci dello stato patrimoniale;
 - analisi delle voci del conto economico;

- altre notizie integrative.

18.2 La struttura dello stato patrimoniale è ispirata allo schema di cui all'art. 2424 del codice civile, adattata per rispondere alle esigenze informative specifiche della realtà delle Federazioni Sportive.

18.3 In merito alla classificazione delle poste patrimoniali, l'impostazione adottata segue un criterio differente tra l'attivo ed il passivo patrimoniale.

18.4 Le attività sono classificate secondo il principio della destinazione economica, ossia in base alla destinazione di un elemento patrimoniale nella gestione della Federazione. Il principio della destinazione economica comporta che poste contabili con identica natura possono trovare diversa collocazione in bilancio se rappresentano investimenti di breve durata (attivo circolante – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni), ovvero se riguardano investimenti durevoli (immobilizzazioni finanziarie).

18.5 La classificazione adottata è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione federale; pertanto, le attività che sono destinate durevolmente alla gestione della Federazione rientrano nell'attivo immobilizzato, le attività “a rapido rigiro” rientrano nell'attivo circolante.

18.6 Le struttura del passivo è caratterizzata dalle seguenti macroclassi:

- patrimonio netto;
- fondi per rischi e oneri;
- trattamento di fine rapporto;
- debiti.

18.7 Il patrimonio netto accoglie il fondo di dotazione più i risultati economici di ciascun esercizio.

Il fondo per rischi ed oneri accoglie le passività indeterminate nell'importo o nella data di sopravvenienza.

18.8 I debiti accolgono le passività certe o determinate.

18.9 Il trattamento di fine rapporto accoglie, per le Federazioni con personale proprio, gli accantonamenti annuali effettuati per costituire un fondo, da corrispondere ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

18.10 Il bilancio d'esercizio è accompagnato:

- a) dalla relazione del Consiglio federale sulla gestione con la illustrazione dei risultati conseguiti nei programmi di attività, come eventualmente modificati e/o integrati nel corso dell'esercizio e dei risultati della gestione economica anche in termini di efficacia, efficienza ed economicità nell'utilizzo delle risorse. La relazione conterrà esaurienti informazioni circa la politica di bilancio adottata ed attuata per la realizzazione dei fini statutari (allocazione delle risorse finanziarie in termini percentuali tra funzionamento - oneri generali di attività sportive, come articolato secondo l'organizzazione della Federazione); esporrà raffronti delle entrate e delle spese con quelle dell'esercizio precedente, programmi di attività stabiliti in sede previsionale con eventuali variazioni e grado di realizzazione. Nella relazione saranno, altresì, evidenziati:

- i programmi eventualmente realizzati per il potenziamento dell'impiantistica sportiva, per la ricerca scientifica e/o tecnologica e per lo sviluppo organizzativo;
 - i risultati conseguiti nella attività di alto livello e nella attività di preparazione olimpica;
 - attività di formazione dei quadri tecnici e dirigenziali;
- b) dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la quale deve contenere il parere riguardo alla corrispondenza tra i dati risultanti dalle scritture contabili con quelli esposti nei documenti, nonché valutazioni in ordine alla conformità della gestione rispetto alla normativa vigente.

18.11 Il bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio Federale entro il 30 aprile di ciascun anno, con le modalità previste dell'art.8 dello Statuto Federale, deve essere trasmesso alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione. La delibera di approvazione deve contenere la destinazione dell'eventuale utile o le modalità di copertura della perdita dell'esercizio.

18.12 L'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea Nazionale della Federazione si rende necessaria solo nei seguenti casi:

- parere negativo del collegio dei revisori dei conti della Federazione;
- mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO V GESTIONE PATRIMONIALE CLASSIFICAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI BENI

ART 19 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

19.1 Le immobilizzazioni materiali si distinguono in beni immobili e mobili descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

19.2 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'inventario dei beni mobili e valutati sulla base dei costi sostenuti; esse si riferiscono ai costi sostenuti per l'acquisto di software, realizzazione di marchi e per oneri pluriennali.

ART. 20 INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

20.1 L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

- a) la denominazione, l'ubicazione e la destinazione;
- b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali completi ed aggiornati e la rendita imponibile;
- c) le servitù e gli oneri da cui sono gravati;
- d) il costo d'acquisto e le eventuali successive variazioni del valore, anche in dipendenza di interventi di manutenzione straordinaria;
- e) gli eventuali proventi e il titolo di loro provenienza.

ART. 21
CLASSIFICAZIONE DEI BENI MOBILI

21.1 I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

- a) mobili, arredi ed oggetti d'arte;
- b) attrezzature d'ufficio, macchine per scrivere e per il calcolo, apparecchiature informatiche;
- c) attrezzature e strumenti scientifici, tecnici e sportivi;
- d) materiale bibliografico e supporti audiovisivi;
- e) programmi elettronici ;
- f) autovetture ed automezzi;
- g) titoli e valori;
- h) altri beni mobili non compresi nelle precedenti categorie.

ART. 22
INVENTARIO DEI BENI MOBILI

22.1 L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni per ciascun bene:

- a) la denominazione e la descrizione;
- b) il luogo in cui si trova;
- c) la quantità ed il numero;
- d) la classificazione "nuovo", "usato", "fuori uso";
- e) il valore.

22.2 Il Segretario Generale determina i criteri per il passaggio al "fuori uso".

22.3 Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale. I Presidenti dei Comitati Regionali sono responsabili dei beni mobili in possesso delle strutture territoriali, regionale e provinciale, e devono, ogni anno, inviare al Segretario Generale l'inventario dei beni debitamente aggiornato e chiuso al termine dello stesso.

ART. 23
CARICO E SCARICO DEI BENI MOBILI

23.1 I beni mobili sono inventariati sulla base di appositi documenti .

23.2 La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per perdita, cessione od altra causa è disposta con provvedimento motivato della Giunta Esecutiva.

23.3 Sulla scorta delle risultanze del registro degli inventari si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 24 PRINCIPI GENERALI

24.1 La gestione degli organi periferici è soggetta al controllo con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

24.2 L'attività amministrativa dei Comitati Regionali è disciplinata dal presente Regolamento e da apposite e specifiche norme di attuazione, approvate dal Consiglio federale.

24.3 Alla realizzazione dei programmi si provvede con le risorse finanziarie proprie e con i contributi assegnati dal Consiglio federale.

24.4 Il Consiglio Regionale delibera il piano annuale di spesa, le relative variazioni ed il conto consuntivo sottoponendoli al Consiglio Federale per l'esame e l'approvazione.

24.5 Il Presidente Regionale:

- vigila sulla realizzazione del piano annuale di spesa ed è il funzionario delegato alle spese da parte della Federazione nominato all'uopo da apposita delibera del Consiglio Federale;
- risponde al Consiglio Federale ed all'Assemblea Regionale delle società della corretta gestione delle risorse finanziarie del Comitato;

ART. 25 MEZZI FINANZIARI E FUNZIONARI DELEGATI

25.1 I mezzi economici e finanziari per l'espletamento delle attività degli Organi Territoriali sono costituiti da:

- i contributi per le spese di funzionamento e per la realizzazione dei programmi e progetti di attività assegnati dal Consiglio Federale;
- i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, donazioni, lasciti o altri contributi;
- i proventi derivanti dalle gestioni di beni siti nel territorio di competenza e rientranti nella loro disponibilità, nonché dalla erogazione o gestione di servizi;
- i ricavi del tesseramento, tasse federali, diritti di segreteria, con le modalità stabilite dal Consiglio Federale;
- i contributi di Enti Pubblici, Statali e Locali;
- i ricavi derivanti da manifestazioni sportive locali organizzate nel territorio di competenza.

25.2 Il Consiglio Federale e, nell'ambito dei programmi approvati, il Segretario Generale possono autorizzare la costituzione di fondi a favore di funzionari delegati alla spesa, mediante accensione di appositi conti correnti bancari, operata in modo che risulti ben chiara la loro esclusiva appartenenza alla Federazione e la destinazione dei fondi stessi. Gli interessi maturati sui conti correnti vanno accreditati alla Federazione. I pagamenti a valore sui fondi depositati nei conti correnti sono effettuati tramite emissione di assegni bancari a favore di creditori, firmati dal funzionario delegato. Dette operazioni devono risultare da appositi registri.

25.3 I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati e sono soggetto agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile. Il funzionario delegato deve giustificare l'utilizzo delle somme erogate, distintamente per conto di bilancio di competenza. A tal fine ogni quattro mesi o quando sia ultimato l'incarico, e comunque entro la chiusura del conto consuntivo, il funzionario delegato deve compilare il rendiconto delle somme erogate, allegando apposito estratto conto dell'Istituto di credito dal quale risulti il saldo. Il funzionario delegato deve giustificare le eventuali discordanze tra le risultanze delle proprie scritture contabili e quelle di cui all'estratto conto bancario.

25.4 Il rendiconto presentato dal funzionario delegato all'ufficio che ha disposto l'anticipazione e che è competente per il controllo di merito e di legittimità, è ammesso a discarico dopo che ne sia riconosciuta la regolarità contabile da parte dell'ufficio amministrazione. Ai funzionari delegati è preclusa qualsiasi attività gestionale riguardante le entrate. Le somme eventualmente acquisite direttamente, a qualsiasi titolo, devono essere immediatamente versate alla federazione. Per le manifestazioni nazionali e internazionali, qualora non sia possibile provvedere ai pagamenti tramite assegni a favore dei creditori, e nei limiti dell'importo stabilito nella relativa delibera, il funzionario delegato è autorizzato a prelevare in contanti le necessarie disponibilità. Il rendiconto delle somme erogate, unitamente alla eventuale attestazione dell'avvenuto versamento a saldo, deve essere presentato alla Federazione entro sette giorni dalla chiusura della manifestazione.

TITOLO VII SCRITTURE CONTABILI

ART. 26 SCRITTURE CONTABILI E LIBRI OBBLIGATORI

26.1 Le scritture contabili della Federazione sono tenute in conformità a quanto previsto dall'art.20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e successive integrazioni e modificazioni. Il Consiglio Federale, relativamente all'attività istituzionale non commerciale, determina il sistema contabile da adottare, nel rispetto delle indicazioni emanate dal CONI, e le modalità di tenuta delle scritture contabili.

26.2 La Federazione dovrà comunque istituire ed aggiornare con le modalità e nei termini previsti dalle normative vigenti, i seguenti libri e registri:

- libro dell'assemblea Nazionale
- libri delle adunanze degli Organi Collegiali (Consiglio Federale e Consiglio di Presidenza);
- libro degli inventari;
- libro delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- libri e registri previsti dalle normative vigenti in materia di lavoro;
- libri delle deliberazioni degli Organi Collegiali e del Presidente;
- libro delle determinazioni del Segretario Generale.
- Libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 27 CONTABILITA' PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Per quanto riguarda la determinazione delle imposte sui redditi e dell'Iva, la Federazione istituisce una contabilità separata, così come previsto dalla normativa vigente.

ART. 28
SISTEMI DI ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI

Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali la Federazione potrà avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini delle semplificazioni delle procedure e della migliore produttività dei servizi, concordandone le modalità di realizzazione con il CONI.

TITOLO VIII
ATTIVITA' NEGOZIALE
ART. 29
NORME GENERALI

29.1 Ai lavori, alle forniture di beni e di servizi, alle compravendite sia attive che passive, alle concessioni, alle permutate, alle locazioni ed al leasing si provvede con contratti secondo le procedure previste dal presente regolamento, fatte salve le disposizioni delle vigenti leggi in materia di appalti di opere, lavori pubblici e di appalti pubblici di forniture di beni e servizi. Il Consiglio federale definisce le tipologie per l'indizione di gare e/o trattative. L'apposita commissione aggiudicazione gare e/o il Segretario Generale, in base alle competenze e valore, provvedono alla aggiudicazione. Il relativo verbale è conservato agli atti della Federazione.

29.2 Per l'acquisizione di beni e servizi e per la effettuazione di lavori, al fine di assicurare il miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili il si provvederà alla ricerca sul mercato del prezzo più vantaggioso o dell'offerta più conveniente con la acquisizione di preventivi di più imprese, comunque in numero non inferiore a tre, salvo per forniture di importo non superiore a Euro 6.000,00, iva esclusa.

29.3 L'individuazione delle tre ditte è rimessa al Segretario generale sulla base di precedenti forniture o di notizie acquisite sul libero mercato. Il ricorso alla trattativa diretta con la singola impresa è ammesso esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione dei lavori che una sola impresa può fornire od eseguire nei termini o con i requisiti tecnici o con il grado di perfezione richiesti, nonché quando la fornitura riguardi beni o servizi che, per motivi tecnici, artistici o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, non può essere affidata che ad un fornitore determinato;
- b) per l'acquisto, la permuta e la locazione attiva o passiva di immobili;
- c) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica, ovvero per l'acquisto di oggetti d'arte o di oggetti fabbricati a scopi di ricerca, di prova, di studio e di messa a punto;
- d) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possono essere tecnicamente ed economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;
- e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri

fornitori costringa la Federazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

29.4 Per i lavori e le forniture di beni e servizi di importo uguale o superiore alle unità di conto stabilite rispettivamente dal decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e successive loro modificazioni ed integrazioni, si procederà a gare ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni recate dai richiamati provvedimenti legislativi.

29.5 Le gare sia nel caso di procedura aperta o ristretta, si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso di gara, dalla lettera di invito o dall'apposita comunicazione della Federazione. Apposita Commissione nominata dal Consiglio federale procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione. Le gare potranno essere aggiudicate anche in presenza di una sola offerta.

ART. 30 DELIBERAZIONI IN MATERIA CONTRATTUALE

Il Consiglio Federale, o, su espressa delega, il Consiglio di Presidenza, è competente a deliberare in ordine alla tipologia di gara per l'acquisizione delle forniture di beni e di servizi e dei lavori, ed a determinare le modalità essenziali dei relativi contratti di fornitura. E' fatta salva la competenza del Segretario Generale in materia di funzionamento dell'organizzazione degli uffici generali per forniture di importi non superiori a €20.000,00. Per tutti i contratti per i quali non sia applicabile quanto disposto dal secondo comma e dal quarto comma dell'articolo che precede, si fa ricorso alla procedura negoziale di cui al seguente articolo.

ART. 31 SVOLGIMENTO ED AGGIUDICAZIONE DELLE TRATTATIVE PRIVATE

31.1 Il Segretario Generale provvede a richiedere per iscritto offerte di fornitura di beni o servizi nei quali devono essere chiaramente esposti l'oggetto della fornitura o del lavoro, le caratteristiche tecnologiche ed ogni altro elemento idoneo ad indicare con la massima precisione il tipo di beni di servizio o di lavori cui la trattativa si riferisce.

31.2 Nella lettera di invito sarà specificato il criterio di aggiudicazione - prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa - per i contratti dai quali derivi una spesa per la Federazione ed al prezzo più alto per i contratti dai quali derivi una entrata per la Federazione, nonché, se richiesto dal tipo di fornitura, la garanzia che ciascun partecipante deve prestare per il buon fine dell'eventuale contratto.

31.3 I contratti di importo superiore a euro 100.000,00 sono ordinariamente preceduti da avviso pubblico mediante pubblicazione sulla rivista o sul sito internet federale, e su un quotidiano a diffusione nazionale di apposito bando contenente gli elementi essenziali del contratto.

31.4 L'individuazione del contraente, tra le imprese, in possesso dei requisiti, che abbiano fatto richiesta di essere interpellate nel termine stabilito o che la federazione ritenga di invitare, avviene in relazione all'offerta più vantaggiosa a seguito di trattativa con le imprese stesse, improntata ai principi di evidenza pubblica.

ART. 32
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ

32.1 Per i contratti di sponsorizzazioni e/o di pubblicità di eventi sportivi o altre iniziative a carattere promopubblicitario che producono ricavi per la Federazione, si può far ricorso alla trattativa diretta, nel caso di contratti di importo inferiore o pari a euro 100.000,00.

32.2 nel caso di contratti di importo superiore ad euro 10.000,00 si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

32.3 Nei casi in cui in relazione ad eventi sportivi e/o iniziative particolari, sia pervenuta un'offerta di sponsorizzazione o pubblicità, il bando, di cui al precedente articolo 33, dovrà dare notizia di tale circostanza.

32.4 Qualora l'urgenza di addvenire al contratto non consenta la pubblicazione del bando o la proposta d'offerta pervenuta non sia suscettibile di comparazione per contenuti di unicità o per la tutela di posizioni giuridiche esclusive, si potrà procedere, senza alcuna formalità, all'accettazione dell'offerta stessa.

TITOLO IX
CONTROLLO SULLA GESTIONE

ART. 33
COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

33.1 E' obbligatorio acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso collegialmente, sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti il preventivo economico, variazione allo stesso, bilancio d'esercizio nonché tutti gli altri atti, laddove previsto dal presente Regolamento.

33.2 I documenti di competenza dovranno pervenire al Collegio dei Revisori dei Conti almeno sette giorni prima dell'assunzione dell'atto deliberativo.

33.3 La relazione al preventivo economico, alle relative variazioni ed al bilancio d'esercizio deve concludersi con un giudizio favorevole o contrario all'adozione dei provvedimenti. In particolare, la relazione al preventivo economico deve contenere, tra l'altro, il parere sulla attendibilità dei ricavi e sulla congruità dei costi; la relazione al bilancio d'esercizio deve contenere il parere riguardo alla corrispondenza tra i dati risultanti dalle scritture contabili con quelli esposti nel documento, nonché valutazioni in ordine alla regolarità della gestione.

33.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti stabilisce la cadenza temporale per l'effettuazione dei controlli e riscontri.

33.5 Fermo restando il carattere collegiale dell'Organo, i Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili anche interni.

33.6 Il controllo sulla intera gestione deve essere svolto con criteri di efficienza e di tutela dell'interesse degli associati alla Federazione.

33.7 Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi è redatto apposito verbale, che deve essere trasmesso in copia al CONI, entro 15 giorni dalla sottoscrizione.

ART. 34 CONTROLLO SULLA GESTIONE

34.1 La Federazione attuerà ulteriori sistemi di controllo sulla gestione al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione.

34.2 In particolare i controlli da parte del Collegio dei Revisori dei Conti si svolgono, per quanto compatibili, secondo le disposizioni in materia di controllo contabile valide per il collegio dei sindaci, di cui agli articoli da 2403 a 2409 ter del Codice Civile; in particolare il collegio dei revisori sarà chiamato, tra l'altro, a svolgere i seguenti compiti:

- controllo dell'amministrazione della Federazione;
- vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- verifica della corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali;
- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità;
- verifica di conformità del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del Codice Civile, per la valutazione del patrimonio sociale;
- accertamento, almeno ogni trimestre, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Federazione o ricevuti dalla Federazione in pegno, cauzione o custodia;
- espletamento, anche individualmente, di atti d'ispezione e di controllo;
- richieste di notizie sull'andamento delle operazioni della Federazione o su determinati affari.

TITOLO X ART.35 NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. per la gestione e l'amministrazione delle Federazioni Sportive Nazionali e dal Codice Civile.

ART. 36 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è efficace dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Federale.